

# STATUTO FONDAZIONE FERRARA ARTE MAGGIO 2021

## TESTO RAFFRONTATO

Testo Vigente	Testo con <b>modifiche proposte</b>
<p>TITOLO I</p> <p>PRINCIPI GENERALI</p> <p><b>Art. 1</b></p> <p><b>Denominazione, sede e durata</b></p> <p>1. È costituita a seguito di trasformazione della società "Ferrara Arte S.p.A.", una Fondazione denominata "<b>Fondazione Ferrara Arte</b>", di seguito indicata per brevità "Fondazione"</p> <p>2. Assumono di conseguenza la qualità di Fondatori Originari i Soci della trasformata società "Ferrara Arte S.p.A.";</p> <p>3. La Fondazione ha sede legale in Ferrara.</p> <p>Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Ferrara, in Italia o all'estero.</p> <p>4. La Fondazione ha durata illimitata.</p> <p>5. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto</p> <p><b>Art. 2</b></p> <p><b>Scopo</b></p> <p>1. La Fondazione ha come scopo la gestione di attività rivolte a promuovere lo sviluppo civile e culturale delle Comunità locali del territorio della provincia di Ferrara.</p> <p>2. In particolare essa potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzare eventi culturali quali ad esempio mostre, convegni, spettacoli, valorizzare tutto il patrimonio storico, culturale ed artistico della città e della provincia.</li> </ul>	<p>TITOLO I</p> <p>PRINCIPI GENERALI</p> <p><b>Art. 1</b></p> <p><b>Denominazione, sede e durata</b></p> <p>1. È costituita a seguito di trasformazione della società "Ferrara Arte S.p.A.", una Fondazione denominata "Fondazione Ferrara Arte", di seguito indicata per brevità "Fondazione"</p> <p>2. Assumono di conseguenza la qualità di Fondatori Originari i Soci della trasformata società "Ferrara Arte S.p.A.";</p> <p>3. La Fondazione ha sede legale in Ferrara.</p> <p>Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Ferrara, in Italia o all'estero.</p> <p>4. La Fondazione ha durata illimitata.</p> <p>5. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto</p> <p><b>Art. 2</b></p> <p><b>Scopo</b></p> <p>1. La Fondazione ha come scopo la gestione di attività rivolte a promuovere lo sviluppo civile e culturale delle Comunità locali del territorio della provincia di Ferrara.</p> <p>2. In particolare essa potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzare eventi culturali quali ad esempio mostre, convegni, spettacoli, valorizzare tutto il patrimonio storico, culturale ed artistico della città e della provincia.</li> </ul>

<p><b>Art. 3</b></p> <p><b>Attività strumentali</b></p> <p>1. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica.</p> <p>2. Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la Fondazione in particolare può:</p> <p>a) stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento dell'attività;</p> <p>b) svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;</p> <p>c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e Organismi la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;</p> <p>d) svolgere in via accessoria attività di commercializzazione dei prodotti legati alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.</p> <p>TITOLO II</p> <p>SOCI FONDATAORI E SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE</p>	<p><b>Art. 3</b></p> <p><b>Attività strumentali</b></p> <p>1. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica.</p> <p>2. Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la Fondazione in particolare può:</p> <p>a) stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento dell'attività;</p> <p>b) svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;</p> <p>c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e Organismi la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;</p> <p>d) svolgere in via accessoria attività di commercializzazione dei prodotti legati alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.</p> <p>TITOLO II</p> <p>SOCI FONDATAORI E SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE</p>
<p><b>Art. 4</b></p> <p><b>Soci Fondatori</b></p> <p>1. I Soci della trasformata società "Ferrara Arte S.p.a." costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione ed assumono la qualifica di Soci "Fondatori originari".</p> <p>2. Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente.</p> <p>3. Assumeranno la qualifica di Soci Fondatori unicamente coloro che verranno ritenuti adeguati</p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p><b>Soci Fondatori</b></p> <p>1. <b>Il Comune di Ferrara costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione ed assume la qualifica di Socio Fondatore originario.</b></p> <p>2. Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente.</p> <p>3. Assumeranno la qualifica di Soci Fondatori unicamente coloro che verranno ritenuti adeguati per il proprio ruolo istituzionale e che apporteranno</p>

<p>per il proprio ruolo istituzionale e che apporteranno alla Fondazione i contributi che verranno determinati, per natura ed entità, dall'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il rispetto di tali condizioni consente l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di Socio Fondatore, che può essere confermata, con la rinnovata assunzione dell'impegno contributivo di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il recesso del Socio Fondatore o la sua esclusione non fanno sorgere il diritto alla restituzione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.</p> <p><b>Art. 5</b></p> <p><b>Sostenitori della Fondazione</b></p> <p>1. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarano di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, per un periodo minimo di un anno in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La qualità di Sostenitore può essere confermata con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La contribuzione dei Sostenitori non incrementa il patrimonio della Fondazione e può essere utilizzata soltanto per le attività di gestione, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p>	<p>alla Fondazione i contributi che verranno determinati, per natura ed entità, dall'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il rispetto di tali condizioni consente l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di Socio Fondatore, che può essere confermata, con la rinnovata assunzione dell'impegno contributivo di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il recesso del Socio Fondatore o la sua esclusione non fanno sorgere il diritto alla restituzione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.</p> <p><b>Art. 5</b></p> <p><b>Sostenitori della Fondazione</b></p> <p>1. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarano di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, per un periodo minimo di un anno in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La qualità di Sostenitore può essere confermata con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra opportunamente aggiornato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La contribuzione dei Sostenitori non incrementa il patrimonio della Fondazione e può essere utilizzata soltanto per le attività di gestione, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p>
--	--

<p>TITOLO III</p> <p>PATRIMONIO E GESTIONE</p> <p><b>Art. 6</b></p> <p><b>Patrimonio</b></p> <p>1. Il patrimonio è costituito dal patrimonio della trasformata società "Ferrara Arte S.p.A.", dai diritti d'uso degli immobili e sui beni mobili conferiti dai Soci Fondatori Originari e dagli altri apporti di qualunque natura ed a qualunque titolo, sempre da parte dei Soci Fondatori, come descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.</p> <p>2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:</p> <p>a) conferimenti in denaro, in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati a tale specifico fine dal Soci Fondatori Originari e dai Soci Fondatori;</p> <p>b) lasciti, donazioni, contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;</p> <p>c) acquisizione di beni mobili o immobili;</p> <p>d) eventualmente, della quota dell'avanzo di gestione straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p> <p><b>4.</b> Il patrimonio può essere impiegato in investimenti, anche finanziari, utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.</p> <p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Fondo di gestione</b></p> <p>1. Costituiscono il fondo di gestione la contribuzione annuale dei Soci Fondatori e i versamenti dei Sostenitori, come determinati ai</p>	<p>TITOLO III</p> <p>PATRIMONIO E GESTIONE</p> <p><b>Art. 6</b></p> <p><b>Patrimonio</b></p> <p>1. Il patrimonio è costituito dal patrimonio della trasformata società "Ferrara Arte S.p.A.", dai diritti d'uso degli immobili e sui beni mobili conferiti dai Soci Fondatori Originari e dagli altri apporti di qualunque natura ed a qualunque titolo, sempre da parte dei Soci Fondatori, come descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.</p> <p>2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:</p> <p>a) conferimenti in denaro, in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati a tale specifico fine dal Soci Fondatori Originari e dai Soci Fondatori;</p> <p>b) lasciti, donazioni, contribuzioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;</p> <p>c) acquisizione di beni mobili o immobili;</p> <p>d) eventualmente, della quota dell'avanzo di gestione straordinariamente destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p> <p><b>3. Incrementano altresì il fondo di gestione, i contributi a fondo perduto erogati dal Comune di Ferrara relativi all'esecuzione degli specifici programmi di eventi programmati nell'ambito dei servizi culturali affidati alla Fondazione</b></p> <p><b>4.</b> Il patrimonio può essere impiegato in investimenti, anche finanziari, utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione.</p> <p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Fondo di gestione</b></p> <p>1. Costituiscono il fondo di gestione la contribuzione annuale dei Soci Fondatori e i versamenti dei Sostenitori, come determinati ai</p>
---	---

<p>sensi dei precedenti articoli, gli eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici o privati e le sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci Fondatori o dai Sostenitori, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p> <p>2. Entrano a far parte del fondo di gestione, da utilizzare per lo svolgimento delle attività statutarie, anche le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, le donazioni e le disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione; l'avanzo di gestione.</p> <p>3. Il fondo di gestione è impiegato per finanziare le attività correnti della Fondazione, insieme ai proventi della gestione.</p> <p><b>Art. 8</b></p> <p><b>Divieto di distribuzione degli utili</b></p> <p>1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della stessa. Gli eventuali utili devono essere integralmente destinati all'attività corrente.</p> <p><b>Art. 9</b></p> <p><b>Criteri di gestione</b></p> <p>1. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di economicità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.</p> <p>2. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini. A tal fine saranno definite le opportune modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.</p> <p><b>Art. 10</b></p> <p><b>Bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazioni</b></p> <p>1. L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio di ogni</p>	<p>sensi dei precedenti articoli, gli eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici o privati e le sponsorizzazioni, anche se erogati dai Soci Fondatori o dai Sostenitori, salva espressa diversa destinazione, ove consentita dal presente Statuto.</p> <p>2. Entrano a far parte del fondo di gestione, da utilizzare per lo svolgimento delle attività statutarie, anche le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, le donazioni e le disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione; l'avanzo di gestione.</p> <p>3. Il fondo di gestione è impiegato per finanziare le attività correnti della Fondazione, insieme ai proventi della gestione.</p> <p><b>Art. 8</b></p> <p><b>Divieto di distribuzione degli utili</b></p> <p>1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita della stessa. Gli eventuali utili devono essere integralmente destinati all'attività corrente.</p> <p><b>Art. 9</b></p> <p><b>Criteri di gestione</b></p> <p>1. Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di economicità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.</p> <p>2. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini. A tal fine saranno definite le opportune modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.</p> <p><b>Art. 10</b></p> <p><b>Bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relazioni</b></p> <p>1. L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio di ogni</p>
---	---

<p>anno e termina il 31 dicembre.</p> <p>2. L'attività della Fondazione è organizzata, di norma, sulla base di progetti triennali</p> <p>3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2421 a 2435 c.c..</p> <p>4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.</p> <p>5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>6. Il bilancio consuntivo e una relazione sull'andamento delle attività devono essere trasmessi ai Soci Fondatori Originari.</p> <p><b>Art. 11</b></p> <p><b>Impegni di spesa</b></p> <p>1. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.</p> <p>2. Gli organi della Fondazione, secondo le rispettive competenze, possono assumere impegni od obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e solo in attuazione di questo o di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci Fondatori.</p>	<p>anno e termina il 31 dicembre.</p> <p>2. L'attività della Fondazione è organizzata, di norma, sulla base di progetti triennali</p> <p>3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2421 a 2435 c.c..</p> <p>4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.</p> <p>5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>6. Il bilancio consuntivo e una relazione sull'andamento delle attività devono essere trasmessi ai Soci Fondatori Originari.</p> <p><b>Art. 11</b></p> <p><b>Impegni di spesa</b></p> <p>1. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio <b>di previsione</b>, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo</p> <p>2. Gli organi della Fondazione, secondo le rispettive competenze, possono assumere impegni od obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio <b>di previsione</b> approvato e solo in attuazione di questo o di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci Fondatori.</p>
---	--

<p>TITOLO IV</p> <p>ASSETTO ORGANIZZATIVO</p> <p><b>Art. 12</b></p> <p><b>Organi</b></p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) l'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p><b>Art. 13</b></p> <p><b>Presidente della Fondazione</b></p> <p>1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Ferrara o persona da questi nominata. In tal caso il Sindaco può provvedere anche alla relativa revoca.</p> <p>Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <p>a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, stipula i contratti e sottoscrive tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso i terzi;</p> <p>b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;</p> <p>c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;</p> <p>d) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative della Fondazione;</p> <p>e) presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci Fondatori, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.</p>	<p>TITOLO IV</p> <p>ASSETTO ORGANIZZATIVO</p> <p><b>Art. 12</b></p> <p><b>Organi</b></p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) l'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p><b>Art. 13</b></p> <p><b>Presidente della Fondazione</b></p> <p>1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco di Ferrara che può provvedere anche alla relativa revoca. Rimane in carica cinque anni. Può essere rinominato una o più volte. Decade automaticamente alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco.</p> <p>Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente:</p> <p>a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, stipula i contratti e sottoscrive tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso i terzi;</p> <p>b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;</p> <p>c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;</p> <p>d) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative della Fondazione;</p> <p>e) presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci Fondatori, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori</p> <p><b>f) può rilasciare procura per categorie di atti di</b></p>
--	---

<p>3. In base di necessità ed urgenza, il Presidente compie gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che ritenesse indispensabili per salvaguardare l'interesse della Fondazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 15 giorni.</p> <p>4. In caso di assenza od impedimento, i compiti del Presidente saranno svolti dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.</p> <p><b>Art. 14</b></p> <p><b>Assemblea dei Soci</b></p> <p>1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori Originari e dai Soci Fondatori aventi i requisiti indicati all'art. 4.</p> <p>2. Ciascun Socio, Fondatore Originario e Fondatore, esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.</p> <p>5. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta l'approvazione dei bilanci e dei programmi annuali e pluriennali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Spetta all'Assemblea la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione eccetto il Presidente, e provvedere per i casi di revoca; è inoltre competenza dell'Assemblea:</p> <p>a) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;</p>	<p><b>propria competenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione;</b></p> <p><b>g) può proporre al CdA la nomina di un Presidente Onorario che ha diritto di partecipare alle riunioni del CdA.</b></p> <p><b>3. In caso</b> di necessità e urgenza, il Presidente, compie gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che ritenga indispensabili per salvaguardare l'interesse della Fondazione, riferendone al Consiglio senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 15 giorni.</p> <p><b>4. In caso di assenza od impedimento, i compiti del Presidente sono svolti dal Vicepresidente</b></p> <p><b>Art. 14</b></p> <p>Assemblea dei Soci</p> <p>1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori Originari e dai Soci Fondatori aventi i requisiti indicati all'art. 4.</p> <p>2. Ciascun Socio, Fondatore Originario e Fondatore, esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.</p> <p>3. L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.</p> <p>5. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta l'approvazione dei bilanci e dei programmi annuali e pluriennali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>6. L'Assemblea può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p><b>7. Spetta all'Assemblea la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p><b>E' inoltre competenza dell'Assemblea:</b></p>
---	---



<p>b) modificare lo Statuto;</p> <p>c) determinare l'entità e la natura dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;</p> <p>d) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori o sulla perdita di tale qualifica;</p> <p>e) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio di questa.</p> <p>8. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono le seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea è convocata presso la sede dell'ente dal Presidente della Fondazione almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è affisso nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, inviato unitamente alla convocazione. L'Assemblea può anche riunirsi a mezzo di teleconferenza e/o audioconferenza.</p> <p>b) la convocazione viene fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;</p> <p>c) il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Soci Fondatori o un membro del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori</p> <p>d) l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del patrimonio e delibera a maggioranza assoluta del patrimonio rappresentato;</p> <p>e) tutti i soci Fondatori in regola con il versamento della contribuzione annuale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Socio Fondatore, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata; -</p> <p>f) i membri del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle sedute</p>	<p>a) nominare i componenti del Collegio dei Revisori;</p> <p>b) modificare lo Statuto;</p> <p>c) determinare l'entità e la natura dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;</p> <p>d) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci Fondatori o sulla perdita di tale qualifica;</p> <p>e) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio di questa.</p> <p>8. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono le seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea è convocata presso la sede dell'ente dal Presidente della Fondazione almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è affisso nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, inviato unitamente alla convocazione. L'Assemblea può anche riunirsi a mezzo di teleconferenza e/o audioconferenza.</p> <p>b) la convocazione viene fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;</p> <p>c) il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Soci Fondatori o un membro del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori</p> <p>d) l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà del patrimonio e delibera a maggioranza assoluta del patrimonio rappresentato;</p> <p>e) tutti i soci Fondatori in regola con il versamento della contribuzione annuale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Socio Fondatore, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata; -</p>
--	---

<p>dell'Assemblea, ad eccezione di quelle dedicate alla nomina di uno o più dei componenti del Consiglio stesso;</p> <p>g) una copia del verbale della seduta deve essere trasmesso ai Soci Fondatori Originari e ai Soci Fondatori entro 30 giorni dall'Assemblea.</p> <p><b>9.</b> La partecipazione all'Assemblea dei Soci non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p> <p><b>Art. 15</b></p> <p><b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione svolge compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione stessa.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è composto, compreso il Presidente, da un massimo di tre membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, eccetto il Presidente che, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, è sempre individuato nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Ferrara ovvero in persona da questi nominata. I Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e, comunque, decade alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco di Ferrara.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) formulare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>b) formulare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) approvare la dotazione organica del personale della Fondazione e stabilire i criteri per</p>	<p>f) i membri del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea, ad eccezione di quelle dedicate alla nomina di uno o più dei componenti del Consiglio stesso;</p> <p>g) una copia del verbale della seduta deve essere trasmesso ai Soci Fondatori Originari e ai Soci Fondatori entro 30 giorni dall'Assemblea.</p> <p>9. La partecipazione all'Assemblea dei Soci non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p> <p><b>Art. 15</b></p> <p><b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione svolge compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione stessa.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è composto, compreso il Presidente, <b>da un massimo di cinque membri. I Consiglieri di Amministrazione rimangono in carica per un massimo di due mandati consecutivi.</b></p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e, comunque, decade alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco di Ferrara.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) formulare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>b) formulare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;</p> <p>c) approvare la dotazione organica del personale della Fondazione e stabilire i criteri per l'attribuzione degli incarichi;</p>
---	--

<p>l'attribuzione degli incarichi;</p> <p>d) elaborare le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>e) approvare i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;</p> <p>f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;</p> <p>g) deliberare i prezzi dei servizi erogati dalla Fondazione;</p> <p>h) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>i) formulare proposte all'Assemblea circa la natura e gli importi dei contributi annuali a carico dei soci Originari e del Soci Fondatori;</p> <p>l) può delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio.</p> <p>m) deliberare l'eventuale destinazione della contribuzione dei Sostenitori per scopi diversi da quelli relativi alle attività di gestione.</p> <p>6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:</p> <p>a) il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o ad istanza di almeno due dei propri componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio può anche riunirsi a mezzo di teleconferenza e/o audioconferenza.</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni</p>	<p>d) elaborare le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>e) approvare i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;</p> <p>f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;</p> <p>g) deliberare i prezzi dei servizi erogati dalla Fondazione;</p> <p>h) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>i) formulare proposte all'Assemblea circa la natura e gli importi dei contributi annuali a carico dei soci Originari e del Soci Fondatori;</p> <p>l) può delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio.</p> <p>m) deliberare l'eventuale destinazione della contribuzione dei Sostenitori per scopi diversi da quelli relativi alle attività di gestione;</p> <p><b>n) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore quale figura professionale di comprovata e specifica esperienza nell'ambito delle attività museali e nella gestione di eventi culturali ed artistici; determinare durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità.</b></p> <p>6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:</p> <p>a) il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o ad istanza di almeno due dei propri componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio può anche riunirsi a mezzo di teleconferenza e/o audioconferenza.</p> <p>b) il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con</p>
--	---

<p>prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con due giorni di preavviso;</p> <p>c) l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;</p> <p>d) il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza;</p> <p>e) ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Consigliere più anziano;</p> <p>f) un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dall'adunanza.</p>	<p>due giorni di preavviso;</p> <p>c) l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;</p> <p>d) il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza;</p> <p>e) ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Consigliere più anziano;</p> <p>f) un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dall'adunanza.</p> <p><b>Art. 16</b></p> <p><b>Direttore</b></p> <p><b>1.</b> Il Direttore è nominato dal CdA a maggioranza assoluta dei propri membri, secondo quanto previsto dal precedente art. 15 comma 5, lett. n).</p> <p><b>2.</b> Il Direttore resta in carica per un periodo definito dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a cinque anni, e può essere riconfermato.</p> <p><b>3.</b> Al Direttore sulla base dei programmi e degli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci e adottati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, vengono attribuiti i seguenti compiti operativi:</p> <p>a. è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione;</p> <p>b. gestisce e programma, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, le attività della Fondazione;</p> <p>c. propone, pianifica e predispone la programmazione delle attività, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in stretto rapporto con il Presidente della Fondazione, i Musei Civici dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara e il Consiglio Direttivo;</p>
---	--

<p><b>Art. 16</b></p> <p><b>Collegio dei Revisori dei conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione.</p> <p>2. Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, I membri del Collegio nominano il proprio Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica cinque anni, per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.</p> <p>4. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di partecipazione.</p> <p>5. I membri del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore notizie</p>	<p>d. cura la gestione, valorizzazione e comunicazione delle mostre;</p> <p>e. avvia i contatti e mantiene i rapporti con storici dell'arte italiani e stranieri e direttori di musei nazionali ed internazionali, garantendo la congruità con la programmazione della Fondazione, la sostenibilità dei costi, diretti e indiretti, nel limite delle spese impegnate;</p> <p>f. partecipa nella cura dei rapporti con gli organi d'informazione, presenziando se necessario, alle conferenze stampa di presentazione di eventi, iniziative promozionali, incontri, dibattiti, interviste programmate ai fini della pubblicizzazione delle attività curate dalla Fondazione;</p> <p>g. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e opera secondo le deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>h. riferisce direttamente al Presidente per lo svolgimento delle proprie attività.</p> <p><b>Art. 17</b></p> <p><b>Collegio dei Revisori dei conti</b></p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione.</p> <p>2. Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, I membri del Collegio nominano il proprio Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica cinque anni, per un massimo di due mandati consecutivi.</p> <p>3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.</p> <p>4. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio di partecipazione.</p> <p>5. I membri del Collegio dei Revisori possono</p>
---	---

<p>sull'andamento delle attività della Fondazione.</p> <p>6. Il Collegio dei Revisori o i singoli Revisori informano immediatamente i Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di partecipazione di atti o fatti, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività della Fondazione.</p> <p><b>Art. 17</b></p> <p><b>Consiglio di partecipazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di partecipazione è costituito dai Sostenitori della Fondazione.</p> <p>2. Il Consiglio di partecipazione esprime pareri non vincolanti sui programmi della fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di partecipazione può avanzare proposte sull'attività della fondazione con particolare riguardo alle Iniziative volte a rafforzare i rapporti della fondazione con le aziende e le associazioni economiche del territorio. Il Consiglio di partecipazione formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>4. Il Consiglio di partecipazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante invito personale o avviso affisso presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nell'avviso devono essere specificati giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.</p> <p>5. Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni del Consiglio di partecipazione, senza diritto di Voto.</p> <p><del>6.</del> La partecipazione al Consiglio non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p>	<p>procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore notizie sull'andamento delle attività della Fondazione.</p> <p>6. Il Collegio dei Revisori o i singoli Revisori informano immediatamente i Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di partecipazione di atti o fatti, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività della Fondazione.</p> <p><b>Art. 18</b></p> <p><b>Consiglio di partecipazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di partecipazione è costituito dai Sostenitori della Fondazione.</p> <p>2. Il Consiglio di partecipazione esprime pareri non vincolanti sui programmi della fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di partecipazione può avanzare proposte sull'attività della fondazione con particolare riguardo alle Iniziative volte a rafforzare i rapporti della fondazione con le aziende e le associazioni economiche del territorio. Il Consiglio di partecipazione formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>4. Il Consiglio di partecipazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante invito personale o avviso affisso presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nell'avviso devono essere specificati giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.</p> <p>5. Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni del Consiglio di partecipazione, senza diritto di Voto.</p> <p><del>6.</del> La partecipazione al Consiglio non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere</p>
---	---

<p><b>Art. 18</b></p> <p><b>Regolamenti Interni</b></p> <p>1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Verbali</b></p> <p>1. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di partecipazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, I verbali sono consultabili liberamente dai Soci Fondatori e dai Sostenitori della Fondazione.</p> <p>2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e</p>	<p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Comitato culturale</b></p> <p>6. Il Comitato culturale è costituito da un numero variabile di esperti che vengono indicati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle attività della Fondazione.</p> <p>Il Comitato culturale viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Comitato culturale può avanzare collegialmente, ma anche tramite ogni singolo componente, proposte al Presidente della Fondazione può esprimere pareri non vincolanti quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>Ogni componente del Comitato culturale, in base alle specifiche competenze riconosciute, può essere chiamato dal Consiglio di Amministrazione ad ideare, progettare e supportare progetti per eventi culturali, artistici, ecc..</p> <p>7. La partecipazione al Comitato culturale non dà diritto a gettoni di presenza</p> <p><b>Art. 19</b></p> <p><b>Regolamenti Interni</b></p> <p>1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>Verbali</b></p> <p>1. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di partecipazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, I verbali sono consultabili liberamente dai Soci Fondatori e dai Sostenitori della Fondazione.</p> <p>2. I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e</p>
--	---

<p>dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.</p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>Estinzione</b></p> <p>1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Ferrara</p> <p>2. I beni concessi in uso dal Comune di Ferrara o da altri Enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.</p> <p><b>Art. 21</b></p> <p><b>Disposizioni residuali</b></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.</p>	<p>dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.</p> <p><b>Art. 21</b></p> <p><b>Estinzione</b></p> <p>1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Ferrara</p> <p>2. I beni concessi in uso dal Comune di Ferrara o da altri Enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.</p> <p><b>Art. 22</b></p> <p><b>Disposizioni residuali</b></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.</p>
---	---